


**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978 - 1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **113.** SITZUNG

9.6.1983



INDICE

Giuramento del cons. Fabio Rella
pag. 3

Disegno di legge n. 3:
"Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale" (presentato dalla Giunta regionale)
pag. 4

INHALTSANGABE

Vereidigung des Regionalrats-
abgeordnete Fabio Rella
Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 3:
"Einheitstext der Regionalgesetze
über die Wahl des Regionalrates"
eingebracht von Regionalausschuß
Seite 4

Presidenza del Presidente Achmüller

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Prego procedere all'appello nominale.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): (Fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Verlesung des Protokolls.

Lettura del processo verbale della seduta 26 maggio 1983.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.) (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Niemand.

Vi sono osservazioni sul processo verbale? Nessuno.

Das Protokoll ist genehmigt.

Il processo verbale è approvato.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Malossini, Marzari, Ongari, Panza, Benedikter e Valentin.

Mitteilungen:

Am 27. Mai 1983 hat der Regionalausschuß folgende Gesetzentwürfe eingebracht:

- Nr. 94: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8, betreffend 'Bestimmungen über den Rechtsstatuts und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen'";
- Nr. 95: "Änderung zum Regionalgesetz vom 9. August 1982, Nr. 7: 'Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen'".

Am 31. Mai 1983 hat der Regionalausschuß folgende Gesetzesentwürfe eingebracht:

- Nr. 96: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1983 (erste Maßnahme)";
- Nr. 97: "Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen auf dem Sachgebiet der Gemeindeordnung";
- Nr. 98: "Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages an die höhere Anstalt für die Ausbildung des Personals der Regionen und der örtlichen Körperschaften "ISAPREL" (Istituto Superiore per l'Addestramento del Personale delle Regioni e degli Enti Locali) mit Sitz in Venedig";
- Nr. 99: "Errichtung des Amtes des Volksanwaltes";
- Nr. 100: "Bestimmungen über die Verwendung der Erträge aus der Monetisierung der Rechte nach Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5, gegenüber den Gesellschaften, die Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie innehaben".

Comunicazioni:

In data 27 maggio 1983 la Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

- n. 94: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente 'Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano'";
- n. 95: "Modifica alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 'Ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano'".

In data 31 maggio la Giunta regionale ha presentato i disegni di legge:

- n. 96: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (primo provvedimento)";
- n. 97: "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei Comuni";
- n. 98: "Adeguamento della quota annuale all'I.S.A.P.R.E.L. (Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali");
- n. 99: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico";
- n.100: "Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con le società titolari di grandi derivazioni a scopo idro-elettrico dei diritti di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5".

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Passiamo all'ordine del giorno.

Punkt 1: "Vereidigung des Abgeordneten Fabio Rella".

Punto 1) dell'ordine del giorno: "Giuramento del consigliere Fabio Rella".

Ich bitte die Abgeordneten, sich von ihren Sitzen zu erheben.

Prego i signori consiglieri di volersi alzare.

Ich verlese die Eidesformel und der neue Regionalratsabgeordnete antwortet: "Ich schwöre".

Io recito la formula e il neo consigliere regionale risponderà "lo giuro".

"Ich schwöre, der Republik treu zu sein und mein Amt ausschließlich zum Zwecke des untrennbaren Wohles des Staates und der

Region auszuüben".

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".

Sagen Sie: "Ich schwöre".

Dica "lo giuro".

RELLA (D.C.) Lo giuro.

PRESIDENTE: Danke. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen alles Gute!

Grazie. Mi congratulo con lei per il suo nuovo ufficio, augurandole ogni bene!

Punkt 2: Gesetzentwurf Nr. 3: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates", eingebracht vom Regionalausschuß.

Punto 2) Disegno di legge n. 3: "Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale", presentato dalla Giunta regionale.

Ich bitte den Kommissionvorsitzenden, den Bericht zu verlesen.

Prego il Presidente della Commissione di voler dar lettura della relazione.

BURATTI (S.V.P.):

In data 26 maggio 1983 la I[^] Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge, con la partecipazione dell'assessore competente, dott. Antonio a Beccara.

Come noto, il disegno di legge venne approvato dal Consiglio regionale già nella precedente legislatura, ma non ottenne il visto governativo per una serie di motivi, riferiti alla problematica dell'elettorato passivo.

Ciò avveniva nell'ultimo anno della VII[^] Legislatura, per cui non fu più possibile procedere ad un riesame del provvedimento di legge in tempo utile.

La Commissione regionale di Convalida, nominata dal nuovo Consiglio, risultato eletto nella consultazione elettorale del 19 novembre 1978, ebbe modo di approfondire i vari aspetti della legislazione vigente in materia di elettorato attivo e passivo, facendo precise proposte contenute nella relazione presentata al Consiglio regionale in data 6 dicembre 1979.

La serie di emendamenti proposti dalla Giunta regionale al disegno di legge n. 3 (ex 99/VII[^] Leg.) tiene conto sia dei rilievi governativi, sia delle proposte avanzate dalla Commissione regionale di Convalida.

Inoltre sono state introdotte le necessarie variazioni in rapporto alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

La Commissione ha svolto un attento esame del provvedimento di legge e degli emendamenti proposti dalla Giunta e dettagliatamente illustrati dall'assessore dott. a Beccara.

Ad alcuni di tali emendamenti sono state apportate ulteriori modifiche, allo scopo di rendere più chiare e precise singole norme del provvedimento.

I nuovi emendamenti al disegno di legge originario sono riportati nel testo allegato alla presente relazione.

I singoli articoli sono stati approvati a maggioranza; il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato, pure a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Boato e Mitolo.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ich bitte den Präsidenten der Finanzkommission um den Bericht.

Prego il presidente della Commissione finanze di voler relazionare.

TONELLI (D.P.): In data odierna la Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 3 dal punto di vista finanziario.

Preso atto della dichiarazione dell'assessore alle finanze e accertata la disponibilità della somma necessaria alla attuazione del disegno di legge, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza con una astensione (cons. D'Ambrosio).

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet.

La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola?

Abgeordneter Boato.

Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Grazie, Presidente. Il voto negativo su questa legge riguarda nello stesso tempo i limiti in cui è stata contenuta e qualche appunto, che non è di grande rilievo, sulle proposte.

I limiti, perché tutta la questione della democrazia politica, che è in parte contenuta in questo testo di legge, andrebbe verificata. E su questo non voglio aprire una discussione, anche perché è stato rinviato l'aspetto cruciale, che avrebbe potuto riguardare la questione degli obbiettivi etnici e che ci farebbe riaprire un capitolo dolorosissimo sui diritti civili e sui diritti politici nel Sudtirolo. Mi limito quindi a rilievi di secondaria importanza, che riguardano il

testo presentato.

Credo che sarebbe opportuno - io non ho presentato l'emendamento, vorrei che la Giunta stessa riflettesse su questo aspetto - che all'art. 12 un deputato o un senatore sarebbe opportuno, credo, a prescindere anche dalla legge nazionale, che fossero ineleggibili e non incompatibili; cioè se si desse il caso di una campagna elettorale, che finora non è successo, fatta da un deputato o da un senatore di questo collegio, per autocandidarsi o per essere candidato da parte del proprio partito, ma diventa una specie di autocandidatura prepotente in questo caso, in Consiglio regionale, credo che sarebbe veramente improprio e che ci sarebbe una sproporzione di uso di strumenti che gli vengono da un altro ruolo e da un'altra dimensione istituzionale, che sarebbe preferibile evitare.

Ecco, quindi deputati e senatori penso sarebbe giusto fossero ineleggibili, a prescindere dalla corrispondenza o meno dalla legge nazionale. Sarebbe giusto che ci fosse un'iniziativa in questo senso, che rendesse più morale la loro eventuale presenza in una campagna elettorale.

Nell'emendamento all'art. 21 si propone, come questione di principio più che come questione concreta, la solita vicenda, che però sarebbe giusto che le tagliassimo la testa una volta per tutte, visto che l'abbiamo già fatto in altre leggi precedenti, della composizione di un organo più tecnico che politico, per quanto ha attinenza alla consistenza dei gruppi linguistici non come riferimento, come è scritto nell'emendamento, alla composizione del Consiglio provinciale, ma alla consistenza effettiva, come viene fuori dai dati del censimento.

C'è chi ha una concezione mitica del censimento, ma quegli

stessi che ce l'hanno mi sembra che si ritrovino poi in contraddizione nel non applicarlo laddove è elementarmente necessario applicarlo ad evitare tutta una serie di controindicazioni, la prima delle quali è politico-morale anche in questo caso: si sa quanta incidenza può avere il richiamo etnico in una campagna elettorale, quanto è stato abusato nel Sudtirolo in particolare, e come sia un incentivo all'abuso fare riferimento per qualsiasi organismo, nella sua composizione, alla composizione etnica così come viene fuori rispetto ai gruppi consiliari, invece che rispetto al censimento; quindi indipendentemente dai risultati del censimento, ma come dato di riferimento obbiettivo, al di là dell'interesse o meno che possa avere un gruppo o un altro, credo che questa sia una cosa da definire una volta per tutte.

Vi ricordo, e ricordo alla D.C. e alla S.V.P. in particolare, che nella legge sulle Camere di Commercio e in due leggi, molto meno importanti, successive, è stata già accolta questa correzione. Dovrebbe essere una correzione di principio, instaurata una volta per tutte.

Un ultimo rilievo lo faccio anche all'assessore a Beccara, non ne abbia a male, che, avendo consegnato a tutti il materiale - e ha fatto bene, non era neanche tenuto a farlo, quindi non le faccio un rilievo più di tanto - relativo a questo disegno di legge, al precedente molto lontano, alla legislazione nazionale, ci ha messo in condizione di lavorare con l'informazione in Commissione, però il documento che doveva essere aggiunto era la relazione di minoranza di Alexander Langer sulla Commissione di Convalida.

E su questo, mentre mi sono trovato in Commissione a pensare anche a una relazione di minoranza, da cui invece poi ho receduto per i

rilievi fatti in rapporto al comportamento e alla scarsa garanzia all'interno della Commissione di Convalida, in particolare rispetto a due problemi, che io non riapro in questa sede, non mi sembra neanche opportuno, ma comunque a due questioni, che come minoranze ci hanno trovato dentro: una riguardava il Sudtirolo, ed era un ricorso a livello elettorale nel Sudtirolo e una era una questione di ineleggibilità supposta o creata nel Trentino.

La Commissione di Convalida non ha dato, in base a questo relatore di minoranza, garanzie di legittimità, di serietà sufficiente.

Pensiamo che il presidente, che è di un certo partito, è stato determinante e non è neppure uscito dall'aula e neppure si è astenuto in uno di questi due ricorsi, che riguardava il proprio partito.

Allora io mi sono posto questo problema: sarebbe opportuno che in una revisione della legge elettorale, che la Giunta ha, secondo me, motivatamente contenuto nei limiti della nuova legge nazionale, dei rilievi del Governo a questa stessa legge presentata e poi sospesa, sarebbe giusto che si rivedessero anche i criteri di funzionamento di una Commissione di Convalida.

Credo che ci sarebbe qualche cosa da apportare in questo senso, però credo che la responsabilità primaria resta nella correttezza di comportamento delle forze politiche al suo interno, perché, comportandosi come hanno fatto, hanno trasgredito a norme che sono già contenute nella legge elettorale, per cui anche un rincaro di queste norme non so a cosa servirebbe, se poi non c'è la salvaguardia al proprio interno, non come minoranza o maggioranza, ma come rispetto della legge; e poi credo che le maggioranze dovrebbero essere più

vigorosamente all'opposizione, mentre hanno lasciato in questo caso NS-NL, Alexander Langer come relatore di minoranza, nell'isolamento rispetto a questi che erano dei rilievi elementari.

Ho concluso. Non è un voto drammaticamente negativo; è un voto negativo e non lo è drammaticamente, se non ci saranno delle novità, come è stato detto che non ci saranno, in aula consiliare, anche perché novità rilevanti in aula consiliare vorrebbero dire vanificare e anche un po' ridicolizzare il lavoro delle Commissioni. In questo caso, a prescindere ancora da maggioranza e minoranza, credo che sia un diritto di tutti i consiglieri se queste hanno da funzionare che funzionino, avendo davanti tutto quello che l'esecutivo, in questo caso, che propone una legge, ha intenzione effettivamente di fare.

Quindi, con questo rapporto di buona fede, io concludo questa dichiarazione di voto, sia pure negativa.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort.

Chi chiede ancora la parola?

Assessor a Beccara.

Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Una brevissima riposta. I consiglieri sapranno che alla fine della settima legislatura la Giunta aveva ritenuto opportuno riunire in un testo unico tutte le leggi riguardanti l'elezione del Consiglio regionale.

Quindi era un'operazione a carattere squisitamente tecnico, però, trattandosi formalmente di una nuova legge, il Governo ha fatto una serie di rilievi, ha fatto cinque rilievi per essere esatti. Inoltre

la Commissione di Convalida, a chiusura dei propri lavori, ha predisposto una relazione, che contiene tutta una serie di suggerimenti e di proposte, derivanti dalla difficoltà, in cui la Commissione stessa si è trovata nell'interpretazione di parecchi articoli.

Io, cons. Boato, non ho ritenuto di dover inviare anche la relazione di minoranza di Langer, in quanto era riferita soprattutto al funzionamento interno della Commissione di Convalida e quindi non mi sembra che contenesse disposizioni precise o suggerimenti precisi in merito alle leggi e all'interpretazione stessa.

Per il problema da lei sollevato, della ineleggibilità per quanto riguarda i deputati e i senatori, noi ci siamo attenuti alla linea formulata dallo Stato con la legge 154, anche se, tutto sommato, questo problema potrebbe porsi, per una questione anche di etica.

In riferimento all'art. 21, cioè il fatto che la commissione tecnica, per quanto riguarda tutte le procedure elettorali, sia composta avendo riferimento al Consiglio, io ho voluto predisporre anche una certa documentazione per vedere quali sono le leggi esistenti, che prevedono il riferimento al Consiglio e non al censimento. Ma, tu lo hai già detto, in quella delle Camere di Commercio è anomala, rispetto a tutta una serie di leggi regionali e anche provinciali, che prevedono invece il riferimento al Consiglio.

Io ho qui anche tutto uno schema molto lungo. Non vorrei tediare il Consiglio, ma posso anche trasmettertelo, in modo che tu abbia questa documentazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist geschlossen.

La discussione generale è chiusa.

Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab.

Votiamo per il passaggio alla discussione articolata.

Der Übergang ist mit 3 Gegenstimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 7 astensioni.

Art. 1

Il Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite nella presente legge.

Ich nehme an, daß Sie damit einverstanden sind, wenn ich nur die neu geregelten Artikel verlese und die übrigen Artikel ohne Verlesung abstimmen lasse.

Presumo che lei sia d'accordo se dò lettura soltanto degli articoli regolamentati ex novo, ponendo gli altri articoli in votazione, senza lettura.

Die Diskussion über Art. 1 ist eröffnet.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

E' aperta la discussione sull'art. 1.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 1 ist mit 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 2

(Numero dei consiglieri regionali)

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Il numero dei consiglieri regionali è di settanta. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per settanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è fissato per i due collegi provinciali di Trento e Bolzano il numero dei consiglieri regionali spettanti a ciascuno di essi.

In attuazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano spetta almeno un seggio in seno al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano.

La garanzia di rappresentanza, di cui al comma precedente, è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 19, 21, 22, 63, 68 e 73.

Die Diskussion über Art. 2 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 2.

Abgeordneter Mitolo hat das Wort.

La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, siccome io ho già votato contro il primo articolo voterò contro la legge, perché sussistono ancora i motivi di perplessità e di contraddizione, che noi avevamo già rilevato nella passata legislatura e ancora prima, su questo testo.

In particolare mi preme rilevare, anche se so già la risposta che mi verrà, che noi non riteniamo sufficiente il numero di 70 consiglieri. Tutto un discorso da fare sull'ente Regione, che già altre volte abbiamo riferito, ma in particolare noi riteniamo che così come sono strutturate e le Province e la Regione, a parte il destino della Regione come tale, il numero di 70 consiglieri, anche se è stabilito con legge nazionale, sia insufficiente.

Noi abbiamo già diverse volte dovuto lamentare la impossibilità del funzionamento dei due Consigli provinciali, perché troppi incarichi esecutivi sono assegnati e scarsissimo è, sia a Trento che a Bolzano, il numero dei consiglieri che fanno i consiglieri come tali; per cui molto spesso mancano assessori che sono troppo impegnati molto spesso, mancano altri consiglieri e colleghi che sono impegnati in commissioni o in altre attività, e la vita, se così la possiamo chiamare, dei Consigli provinciali di per se stessi è assai grama, proprio perché non si riesce a distribuire gli incarichi, che sono importanti, che sono impegnativi in un numero sufficiente di persone.

Quando pensiamo che, per esempio, faccio il caso del Consiglio provinciale di Bolzano, su 34 consiglieri provinciali, mi pare che oltre il 60%, quasi il 70% è impegnato in incarichi di governo, vuoi in Provincia, vuoi alla Regione e in incarichi in rappresentanza del legislativo, come persone incaricate, vuoi alla Presidenza vuoi ai vari uffici di Presidenza e delle Commissioni stesse.

Veramente tutti quanti, salvo pochissime unità, sono impegnati in incarichi esecutivi. E questo mi pare sia un dato da tenere presente, per la eventuale modifica sostanziale del numero dei consiglieri, che debbono far parte dei Consigli provinciali e della Regione.

Io so che è per legge statale, è per legge costituzionale che noi siamo impegnati a questo, ma il fatto non mi esime dal dichiarare che, secondo noi, questo numero è esiguo e che va modificato, soprattutto in funzione dell'alto numero di competenze primarie, che spettano alle Province e agli impegni che queste comportano per il funzionamento degli organi legislativi.

Quindi il mio voto contrario va inteso in questo senso e auspico e mi auguro che in futuro si possa trovare la strada per modificare il sistema.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

E' in votazione l'art. 2.

Art. 2 ist mit 2 Gegenstimmen genehmigt.

E' approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 3

(Durata in carica del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata,

tenute ciascuna e alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Die Diskussion über Art. 3 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 3.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

E' in votazione l'art. 3.

Art. 3 ist mit 2 Gegenstimmen genehmigt.

E' approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 4

(Composizione e durata in carica dei Consigli provinciali)

Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia e dura in carica cinque anni.

Die Disklussion über Art. 4 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 4.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimme ab.

E' in votazione l'articolo 4.

Art. 4 ist mit 2 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 4 è approvato con 2 voti contrari.

Art. 5

(Esercizio di voto - voto di lista - voti di preferenza)

L'esercizio del voto è un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Die Diskussion über Art. 5 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 5.

Abgeordneter Tomazzoni hat das Wort.

La parola al consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): L'art. 5 dice che l'esercizio del voto è un dovere civico. Avevo già fatto notare in Commissione che la dizione andrebbe completata; è un dovere, ma è anche un diritto dei cittadini. E' una questione formale, se vogliamo, ma anche di principio, quella di mettere in una legge che si tratta di un dovere dei cittadini e si tratta anche di un diritto dei cittadini.

Se la Giunta è disponibile ad accettare un emendamento, io lo inserisco.

L'assessore aveva detto che guardava lui se era il caso di inserirlo, però dovrei avere il tempo di scriverlo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato hat das Wort gemeldet.

La parola al consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Mentre il collega e compagno Tomazzoni stende il sacrosanto emendamento, dico che in questa formulazione, al di là che la questione della scheda bianca, dell'astensione, del rifiuto del voto si ponga a livello nazionale e presumibilmente non a livello regionale, anche se non possiamo fare poi il processo agli elettori, suona come una condanna di chi volesse responsabilmente, perché c'è anche questo, o astenersi dal voto o comunque non esercitarlo in quanto a diritto. Credo che sia palese e anche attualissima questa controindicazione.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? ☛

Chi desidera ancora la parola?

Ich verlese den Änderungsantrag zum Art. 5, eingebracht von Tomazzoni, Boato, Ricci:

Leggo l'emendamento all'art. 5, a firma Tomazzoni, Boato, Ricci:

la prima frase è sostituita dalla seguente: "L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico".

Wenn sich niemand zu Wort meldet, stimmen wir über den Änderungsantrag ab.

Se nessuno chiede la parola, votiamo l'emendamento.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con due astensioni.

Wir stimmen über den Art. 5.

Votiamo l'articolo 5.

Art. 5 ist mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 5 è approvato con 4 astensioni.

Art. 6

(Elezioni del nuovo Consiglio regionale e sua prima convocazione)

Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.

Die Diskussion über Art. 6 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 6.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Art. 6 ab.

E' in votazione l'art. 6.

Art. 6 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 6 è approvato con 4 astensioni.

Art. 7

(Consigliere regionale - rappresentanza - esercizio funzioni)

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Die Diskussion über den Art. 7 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 7.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Art. 7 ab.

E' in votazione l'art. 7.

Art. 7 ist mit 1 Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 7 è approvato con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Art. 8

(Elettori)

Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente nel territorio della Regione da almeno quattro anni.

Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo

residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.

Die Diskussion über den Art. 8 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 8.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Mitolo hat sich zum Art. 8 zu Wort gemeldet.

Ha chiesto la parola sull'art. 8 il consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Ecco, signor Presidente, questo è uno di quegli articoli proprio che mi inducono a votare contro questa legge nella maniera più categorica e decisa. Questo prevede che il diritto di voto è stabilito soltanto per coloro i quali risiedono nel territorio della Regione per almeno quattro anni.

Questa è una delle tante modifiche, che sono state apportate nel passato e che è servita soprattutto contro un parte dei cittadini, in particolare della Provincia di Bolzano, che vedono limitato il diritto all'elettorato attivo da questo articolo in proposito.

Ed è non solo un'incongruenza, ma dal nostro punto di vista è un fatto anticostituzionale; non è assolutamente ipotizzabile né pensabile né immaginabile né accettabile che nell'anno di grazia 1983 occorra, per poter partecipare alle elezioni e per esprimere le proprie opinioni in materia di politica generale, in materia la più vasta in questa Regione o Provincia, occorra essere vincolati dalla permanenza di almeno quattro anni in questa Provincia.

Certo, sappiamo bene, Presidente, che è uno dei tanti principi sostenuti dallo Statuto di autonomia ed è uno dei tanti principi che ci vede combattere decisamente questo Statuto, proprio per questo motivo.

Noi respingiamo che si possano dividere i cittadini dell'Italia intera in due categorie: quelli che in Alto Adige o nel Trentino hanno certi diritti, perché vi sostano per almeno quattro anni e quelli che ci sono qui da sempre o da tanti anni. L'educazione civica e la cultura, che ormai sono abbastanza diffuse e tali da poter consentire di ragionare e di votare quindi con criterio, non possono certamente essere limitate da principi di questo genere, che prima di essere anticostituzionali, secondo me sono proprio antidemocratici.

Per questi motivi io voto contro l'articolo in questione e, naturalmente, questi motivi si aggiungono agli altri, per votare contro questa legge.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato hat das Wort.

La parola al consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Basterebbe questo articolo, anche non manomesso, per far discutere tutta la giornata, ma due parole di riflessione le merita, anche perché c'è nella legge una differenziazione, ed è colposa da parte nostra, fra Sudtirolo e Trentino.

Non sono d'accordo con quanto ha detto il cons. Mitolo, in particolare per quanto riguarda il Sudtirolo. Però non è ammissibile, in termini di principi costituzionali e di diritto generale, che la sacrosanta tutela di una minoranza linguistica o di più minoranze

linguistiche, rispetto alle quali è ammissibile il principio dell'obbligo dei quattro anni di residenza - è ammissibile, anzi è un'eccezione comprensibile, detta dall'esterno e sacrosanta, detta dall'interno - non è ammissibile invece che questo venga esteso indebitamente all'altra provincia. E quindi chiedo alla Giunta se ha riflettuto su questa vicenda.

C'è stata anche una iniziativa di legge popolare, cestinata malamente dal Consiglio provinciale di Trento. Chiedo alla Giunta se è propensa ad accettare un emendamento, che allora mi fermerei a scrivere subito, su questa questione da ricondurre nei suoi termini reali, perché qui non si può parlare neanche di eccezione al diritto, anche a quello costituzionale.

La questione della residenza è un elemento di tutela di una minoranza o di più minoranze linguistiche, che, non essendo generalmente nel quadro nazionale, ma anche al di fuori, in altri stati, alla pari dell'insieme della popolazione, per taluni aspetti - è inutile enunciarli - ha diritto ad una modificazione della norma generale, che può riguardare il pubblico impiego o qualsiasi altra questione, per questa specifica tutela.

L'estensione invece diventa la lesione di un diritto civile e di un diritto politico di tutti gli altri cittadini.

Nel Trentino, dove la questione della tutela delle minoranze non si pone, si pone solo eventualmente come un'ottica deformata, che qualche partito ha assunto nel Trentino come propria bandiera, riducendo, con disdoro della gran parte dei trentini o almeno di tutti i trentini democratici, riducendo il Trentino ad una sorta di minoranza etnica in toto, che ha bisogno di essere tutelata dall'esterno.

Questo è pazzesco, questo è conservatore, anzi è reazionario; è conservatore, se si vuole, nel senso sociale e sociologico della parola, più che culturale, perché è il prodotto di una sottocultura ed è reazionario sul piano politico.

Io chiedo al Presidente Pancheri, all'assessore a Beccara e a tutta la Giunta, faccio appello anche alla S.V.P., che è in Giunta fino a prova contraria, e al P.S.D.I., che almeno l'articolo sull'elettorato attivo venga modificato, in maniera che non ci sia quest'obbligo. Non è giusto neanche per l'elettorato passivo, ma se volete garantire come forza politica dominante, D.C., questa tutela, non so da che cosa, nel Trentino, fate almeno che ci sia il diritto di voto.

Perché chi è costretto o chi sceglie di spostarsi di regione, come avviene nel mondo civile da quando abbiamo superato la fase pagana della storia o la fase preistorica, uno che dalle Marche lavora nel Trentino non può più votare e non ha senso la sua continuità di garanzia del voto nella Regione Marche, perché se ha senso il decentramento dello Stato, decentramento amministrativo, l'articolazione dei poteri locali, la partecipazione di cui le Regioni sono un tramite, con tutti i loro difetti, ma sono certamente un tramite - e qui le Province e non la Regione che resta un simbolo - significa veramente scalzarlo per quattro anni, e credo che molti, anche trentini, hanno pagato questo.

Trentini costretti, per esempio dipendenti da organismi come l'Università, che richiedono nelle loro sedi relative, per questioni di lavoro, ma anche enti statali, richiedono la residenza; chi ha fatto anche solo il pendolare, essendo nato in un paese della Provincia di Trento, con le radici che pretende il P.P.T.T. per essere chiamati

trentini, con tutte queste radici, e ha dovuto spostare la residenza magari per un anno, magari per pochi mesi, per ragioni di lavoro - e i casi sono centinaia - perde il diritto di voto, perlomeno per una legislatura in Consiglio regionale.

Questa è una cosa che dovrebbe farci discutere tutta la giornata e varrebbe la pena, se ci fosse la disponibilità a rimetterla in discussione. E' veramente grave!

Ci distingue in negativo da tutte le Regioni italiane e ci fa, come trentini, assimilati non si sa a chi tra l'altro, perché in toto non siamo assimilati neanche alla minoranza linguistica tedesca né a quella ladina; chiamiamoci tutti minoranza. Minoranza è anche l'italiana, in quanto si sente perseguitata, ma io non accetto questo punto di vista, anche se credo che vada messo in discussione nei rapporti corretti nel Sudtirolo, ma che sia perseguitata la minoranza linguistica italiana nel Trentino mi rifiuto di crederlo.

A meno che questa non si voglia dire che è una tutela dei cimbri di Luserna, che oggi non sono tutelati neppure nella biblioteca comunale, perché oggi la D.C., la Giunta provinciale di Trento si rifiuta di concedere a Luserna la biblioteca comunale, non il diritto di candidare in Consiglio regionale con un cimbro, il che sarebbe ridicolo date le dimensioni della popolazione, anche se il problema potrebbe porsi per la Valle di Fassa.

Allora vi dico: se voi veramente vi ponete seriamente la questione delle minoranze linguistiche e della tutela culturale, anche nella Provincia di Trento, non facciamolo in questa maniera ridicola, che ci riduce tutti ad essere minoranze, ma nel senso culturale, nel senso retrogrado, nel senso - io provocatoriamente lo dico - di un certo

partito, che fa di questo una bandiera nel Trentino, ma che ha permeato di sé tutti, anche noi della sinistra. Dobbiamo dire: per carità, non difendiamo i posti di lavoro! Se un'industria ha una sua unità a Lavis per caso e un'altra unità ad Ancona, bisogna alzarsi oggi e dichiarare che solo i posti di lavoro di Lavis o di Laives vanno difesi, e, per carità, non ci sia qualcuno che osi dire che anche quelli di Ancona forse vanno difesi. Magari quando si tratta di unità aziendale che ha la sua dependance commerciale ad Ancona, va difesa!

Dico questo perché è scandaloso, perché è stato detto pochi giorni fa nel Trentino, però qui problemi di questo tipo ne avete decuplicati, e perché ci dobbiamo vergognare di essere trentini e sudtirolesi, relativamente, in questo senso qui.

Io mi rifiuto di esserlo, come cittadino della autonomia provinciale e della autonomia regionale, come membro della sinistra, ma credo che dovrebbe valere anche per la maggioranza e non soltanto per la sinistra, e anche come italiano, mettiamolo come ultimo, ma come europeo mi piacerebbe dire, come persona che non ha paura che ci sia una immigrazione dall'Austria o dal Veneto o da un'altra parte, perlomeno nel Trentino.

Dico perlomeno e non dovrei dirlo, perché invece per il Sudtirolo i precedenti della storia del Sudtirolo dimostrano che questa è una garanzia, perché lo Stato italiano fascista o almeno della fase fascista, se non vogliamo attribuire in toto questo aggettivo a posteriori, che può suonare troppo offensivo, però ha portato una immigrazione forzata. Non possiamo dimenticarlo e questa è una tutela legittima. Se fosse portata ai dieci anni non sarebbe più legittima, ma riguarda una legislatura sostanzialmente. Ecco, per il Trentino però,

Presidente Pancheri, io richiamo la sua democraticità, questa questione non dovrebbe andare avanti fino alla fine dei secoli.

PRESIDENTE: Abgeordneter D'Ambrosio.

La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Egregio Presidente ed egregi colleghi, si può discutere molto sul diritto di voto, ma uno dei principi di fondo è che i voti valgono in modo identico. Colgo l'occasione da subito, più che per parlare dell'articolo in questione, per gettare da subito un allarme, soprattutto tra le forze politiche di minoranza di questo Consiglio. Perché, con gli emendamenti, che in questo momento ci sono stati consegnati, si vuole modificare la legge elettorale nei termini che si era ventilata in maniera surretizia mesi fa, che nessuno, né la Giunta né in Commissione, ha ritenuto opportuno di portare in discussione nelle fasi preliminari e ora surretiziamente, magari pensando di essere distratti dalla campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, qualcuno, appunto distratto, non ne tenesse conto.

Dato che noi siamo perché i voti dei cittadini valgano alla stessa misura per tutti senza premi né per la D.C. né per la S.V.P., io invito da subito i colleghi, ripeto, soprattutto delle minoranze, a non far passare un colpo di mano.

Perché l'emendamento qui presentato, egregi colleghi, per vedere come va a finire, serve per attribuire più seggi ai partiti più grossi. E in questa maniera si sovvertiscono...

PRESIDENTE: Siamo all'art. 8.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Si parla del diritto del voto.

PRESIDENTE: Non vale, cons. D'Ambrosio!

D'AMBROSIO (P.C.I.): Sì, signor Presidente, vale, perché il cittadino che versa la sua scheda nell'urna avrebbe anche il diritto di sapere che pesa come quella di un altro cittadino, invece con degli artifici, in modo surretizio, si presentano degli emendamenti e delle leggi, cosicché alla fine per qualcuno il voto conta uno, per qualcuno il voto conta 1,1, per qualcuno lo 0,9.

Allora, signor Presidente, dato che noi siamo per il diritto di voto dei cittadini, ma anche per l'uguaglianza del potere e della validità di questo voto, colgo l'occasione di avvertire subito, perché qualcuno in quest'aula dopo non faccia finta di non sapere, che c'è un emendamento assai pericoloso, che va a sovvertire il diritto di voto da parte dei cittadini e la loro uguaglianza.

Ecco perché mi sono permesso da subito di prendere la parola, perché nel corso della discussione la questione sia tenuta presente e non ci sia appunto incoerenza tra questo articolo, la potestà del voto, e tutto quello che deve essere conseguente nelle sue successive varie fasi.

PRESIDENTE: Abgeordneter Avancini.

Consigliere Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Signor Presidente, per ritornare all'art. 8 e al problema sollevato da Mitolo e poi sottolineato da Boato, io vorrei

chiedere semplicemente se c'è una qualche disponibilità o una qualche possibilità, meglio, per rivedere l'art. 8, per quanto riguarda i quattro anni ininterrotti di residenza nella Regione per poter votare.

Perché si verificano dei casi che veramente sono così eclatanti e sono dei casi che meriterebbero una notevole attenzione da parte del Consiglio. Perché un cittadino della Regione Trentino - Alto Adige, della Provincia di Trento o della Provincia di Bolzano, che per ragioni di lavoro deve trasferire la sua residenza, magari per sei mesi, magari per un anno - lo ha detto Boato, ma lo ripeto - non è giusto che sia privato del diritto di voto.

Supponiamo che un cittadino della Provincia di Trento si sposi con una ragazza della Provincia di Brescia, quella viene qui e non può votare finché non siano passati quattro anni di vita e di residenza nella Provincia autonoma di Trento; oppure ragazzi dell'alta Valle di Sole che sposano una giovane della Val Camonica o viceversa. Così c'è l'impossibilità da parte del coniuge di recarsi a votare insieme col suo compagno, con suo marito, ecc. Credo che sia una grossissima ingiustizia; credo che sia un'ingiustizia veramente sociale, morale e civica, tutto quello che volete, ma, ripeto, è inutile star qui a chiacchierare, se non c'è una disponibilità della maggioranza di rivedere...

(Interruzione)

AVANCINI (P.L.I.): Ho capito che è lo Statuto, però è fatto male!

(Interruzione)

AVANCINI (P.L.I.): Scusi, Presidente e collega Molignoni, è inutile che vi agitate, io lo so che è lo Statuto. Qui però siamo in sede politica e facciamo delle osservazioni politiche, che possono avere anche il loro valore per quanto riguarda una eventuale revisione dello Statuto.

Non siamo qui nel confessionale, siamo in sede politica e noi non abbiamo la possibilità di parlare al Parlamento di Roma, non mi sono neanche messo in lista per diventare deputato e quindi non ho neanche la prospettiva di poter parlare al Parlamento, devo parlare qui. E dico che questa norma crea degli inconvenienti gravissimi, che devono essere tenuti presenti da questo Consiglio, che è la massima espressione popolare della nostra Regione e ho premesso se è possibile modificare.

Mi rendo conto che in questa sede non è possibile, però teniamo presente che questa norma crea delle ingiustizie sul tema più delicato e più importante, cioè sui diritti dei cittadini di esercitare il loro diritto di voto. Cosa che non possono fare, se non sono trascorsi quattro anni, anche se sono residenti. Ecco, questa è la verità.

PRESIDENTE: La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Invito i colleghi che intervengono di rendersi conto come sia oggi in discussione un testo unico delle leggi regionali, che disciplinano la elezione del Consiglio regionale. Un testo unico, composto da tutta una serie di leggi, fatte in tempi passati, che hanno ricevuto il visto del Governo e si riteneva dalla Giunta passata opportuno, ai fini tecnici, che queste leggi fossero disposte con un certo ordine.

Notate bene che, quando il testo unico è stato spedito a Roma per il visto, non c'era nessuna modifica sostanziale. Ciò nonostante il Governo ha fatto dei rilievi, anche perché nel frattempo erano intervenute delle sentenze della Corte Costituzionale e anche perché la giurisprudenza in qualche punto era cambiata.

Allora dobbiamo metterci d'accordo. O noi intendiamo riprendere tutti gli articoli e le leggi, che sono state a suo tempo approvate, ed allora è chiaro che la discussione dovrebbe protrarsi non dico per 5-6 sedute, ma anche di più.

La Giunta si è limitata, di fronte al testo unico approvato nella passata legislatura dal Consiglio, ad apportare alcune modifiche, che sono in diretta relazione con le osservazioni fatte dal Governo e con le osservazioni della Commissione di Convalida.

Detto questo, è stato cortesemente richiesto da parte degli intervenuti, dal cons. Boato, se la Giunta è disponibile ad accettare un emendamento modificativo dell'art. 8. Però, cari amici, voi sapete che lo Statuto è legge costituzionale e quindi con legge regionale lo Statuto noi non possiamo modificarlo, perché l'art. 25 dello Statuto, al quarto comma, dice in maniera chiarissima: "per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni".

Quindi mi fate delle domande ridicole, perché io ritenevo, per la serietà di questo Consiglio, che ognuno di noi fosse cosciente che lo Statuto è norma costituzionale e, per quanto riguarda le norme di attuazione...

(Interruzione)

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Ecco, detto questo, se voi ritenete opportuno in questa sede - lo ritenete opportuno ed è legittimo da parte vostra - di criticare anche lo Statuto, fatelo pure, ma non chiedetemi di modificare una legge regionale, affinché lo Statuto stesso venga modificato.

Se è una questione, come ha detto il collega Avancini, politica di ampio respiro, ed è opportuno sollevarla, per me va benissimo, ma voi capite che anche io fossi del parere degli intervenuti, modifiche allo Statuto con una legge regionale, quale è quella che discutiamo adesso, non si possono fare.

PRESIDENTE: Worin besteht die persönliche Angelegenheit?

In che cosa consiste il fatto personale?

MITOLO (MSI-DN): Io ho fatto delle dichiarazioni, premettendo che sapevo perfettamente che non si poteva modificare, me ne darà atto. I colleghi della Giunta devono stare anche attenti quando qualcuno interviene. Se per osservazioni ridicole si intendono quelle del collega Boato, posso anche convenire con lei, assessore, soprattutto quando si riferisce alla distinzione fra l'Alto Adige, che lui continua a chiamare Sudtirolo, con una certa enfasi, e il Trentino. Ma di questo parlerò poi, nel secondo intervento.

PRESIDENTE Abgeordneter Peterlini.

Consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich danke zunächst dem Assessor a Beccara, daß er klargestellt hat, daß es hier in allen Artikeln, die keine Abänderung erfahren, darum geht, einen Einheitstext zusammenzustellen von Gesetzestexten, die bereits vom Regionalrat verabschiedet waren und somit bereits mehrheitlich die Zustimmung bekommen haben.

Aber es genügt mir nicht - und deswegen habe ich das Wort ergriffen -, daß man mit dem Hinweis auf das Verfassungsgesetz das Argument abtut. Es stimmt, das Verfassungsgesetz sieht die vierjährige Ansässigkeit vor, aber auch wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir uns mit aller Kraft dagegen wehren, diesen Absatz abzuändern. Es ist in der Vergangenheit, bevor das zweite Autonomiestatut in Kraft getreten ist, so gewesen, daß während Wahlzeiten oft ganze Abordnungen von Militaristen, hier gewählt haben und das Wahlbild verzerrt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist auch so, daß zum Schutz einer Minderheit eben diejenigen in der Region wählen sollen, die tatsächlich hier auf Dauer wohnen und nicht nur zeitweise in der Region oder in den Provinzen ansässig sind. Nun hat man allerdings für die Provinz Bozen das zuerkannt, es aber für die Provinz Trient in Frage gestellt. Ich möchte dazu nur erwähnen, daß auch in der Provinz Trient deutsche und ladinische Minderheiten wohnen, die damit noch weniger Möglichkeiten hätten als sie schon haben, ihren Willen und ihre demokratische Kraft zum Ausdruck zu bringen. Also auch im Trentino scheint mir die Re-

gel notwendig zu sein. Aber gegen eines verwehre ich mich: Es stimmt nicht, Kollege Avancini, daß diese Bürger, die vier Jahre nicht ansässig waren, vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Das stimmt nicht. Es steht nämlich ausdrücklich im Autonomiestatut, daß diejenigen, die diese Zeit noch nicht angereift haben: "Während der vier Jahre" - und jetzt zitiere ich wörtlich den Art. 25 - "übt der Wähler sein Wahlrecht zur Wahl der Regionalräte, der Landtage und zu der im Art. 63 vorgesehenen Wahl der Gemeinderäte in der Gemeinde aus, in der er vorher ansässig war". Somit also keine Beschneidung des Wahlrechtes als solches.

Zum Kollegen D'Ambrosio, der hier einen Warnruf signalisiert hat, möchte ich folgendes sagen: Erstens einmal muß ich den Präsidenten Achmüller darin unterstützen, daß der Art. 61, zu dem der Abänderungsantrag von mir und Kollegen Oberhauser bzw. Pasquali und Grigolli vorgelegt worden ist, nicht zur Diskussion steht und zum Zweiten, daß wir den Abänderungsantrag in aller Offenheit rechtzeitig vorgelegt haben, damit alle Kollegen, bis es zum Art. 61 kommt, sich darüber Rechenschaft ablegen können, was damit bezweckt wird. Es wird also kein Überfall geplant; es liegt schwarz auf weiß vor, was die SVP und die DC sich zum Ziele gesetzt haben und das Ziel ist genau dasjenige, das Kollege D'Ambrosio im umgekehrten Sinne befürchtet hat. Wir wollen, daß alle Stimmen, die die Wähler von einer Provinz abgegeben haben, gleich viel Gewicht haben, daß jede Stimme gleich viel zählt und nicht wie es bisher war, daß einzelne Stimmen eben gewichtiger sind als andere Stimmen.

(Ringrazio innanzitutto l'Assessore a Beccara, per aver chiarito, che per gli articoli non emendati trattasi di comporre un testo unico di testi di legge, già approvati dal Consiglio regionale a maggioranza.

Tale chiarimento non è sufficiente e pertanto ho richiesto la parola, poichè non è possibile chiudere l'argomento con la semplice indicazione alla legge costituzionale. E' vero, il dettato costituzionale prevede la residenza di quattro anni, ma anche se avessimo la possibilità, ci opporremmo con tutte le nostre forze ad una modifica di questo capoverso. In passato, prima dell'entrata in vigore del secondo statuto di autonomia, è accaduto che nel corso delle elezioni votavano qui in loco interi reggimenti di militari, falsando così il quadro delle elezioni, cari colleghe e colleghi. Per tutelare una minoranza è giusto che nella nostra Regione votino gli elettori veramente residenti e non anche quegli che vi risiedono temporaneamente. Tale principio è stato riconosciuto alla Provincia di Bolzano, ma lo si pone in dubbio per la Provincia di Trento. Mi permetto fare presente che anche in Provincia di Trento vivono minoranze di lingua tedesca e ladina, che avrebbero così ancor meno la possibilità, peraltro già esigua, ad esprimere la propria volontà e la propria forza democratica. Anche nel Trentino quindi mi sembra necessaria questa regolamentazione. Contro una cosa comunque

mi oppongo: Non è vero, collega Avancini, che questi cittadini, non residenti qui da quattro anni, sono esclusi dal diritto di voto. Non è vero. Lo statuto di autonomia recita espressamente per coloro, che non hanno ancora maturato i quattro anni, cito testualmente l'articolo 25: "Per l'elezione dei Consigli regionale e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza." In questa maniera nessuno è privato del diritto di voto.

Al collega D'Ambrosio, che ha qui lanciato il monito, desidero dire quanto segue: Innanzitutto devo sostenere l'affermazione del Presidente Achmüller, che l'articolo 61, in merito al quale i colleghi Oberhauser, Pasquali e Grigolli hanno presentato insieme a me un emendamento, non è posto in discussione ed in secondo luogo devo affermare che tale emendamento è stato da noi presentato in tempo utile e pubblicamente, onde permettere a tutti i colleghi, fino alla trattazione dell'articolo 61, di rendersi conto quanto si intende perseguire. Non è stata quindi programmata un'imboscata, è stato scritto chiaro nero su bianco quanto perseguono il SVP e la DC ed il fine è esattamente il contrario, di quanto paventa il collega D'Ambrosio. Desideriamo che tutti i voti espressi dagli elettori di una Provincia abbiano lo stesso peso, che ogni voto conti in maniera uguale, onde evitare come è accaduto finora, che determinati voti siano più determinanti di altri.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Betta Claudio.

Consigliere Betta Claudio.

BETTA Claudio (P.R.I.): Abbiamo sentito con molta attenzione la lezione che ci ha impartito, proprio dalla cattedra, l'assessore a Beccara.

Non ne avevamo bisogno, assessore a Beccara, perché, a parte il ridicolo e il non ridicolo, ma un vocabolo può sempre sfuggire e non gliene facciamo una grave colpa, penso che siamo tutti a conoscenza di quello che sia lo Statuto e cosa lo stesso prevede e di cosa sia questo disegno di legge e che cosa questo disegno di legge preveda.

Ma la risposta che noi attendevamo non era tanto quella di farci fare la figura degli sprovveduti - e sprovveduti non lo siamo - per dirci che non si può accettare un emendamento, perché lo Statuto dice un'altra cosa; la risposta politica che qua si voleva, assessore a Beccara, era quella di sapere se almeno, nelle intenzioni della maggioranza, c'era quella di fare gli opportuni passi, per una revisione dello Statuto, riguardante questo punto della necessità di risiedere ininterrottamente per 4 anni in regione o meno.

Io mi rendo conto che sotto un certo aspetto questo può essere valido, ma i casi portati dal collega Avancini, da Boato e da altri, mi pare che siano abbastanza importanti, perché si debba fare un pensierino anche a quello.

Quindi era questo che noi chiedevamo, una risposta o un impegno politico per sapere se voi siete d'accordo di fare gli opportuni passi per una modifica dello Statuto, per quanto riguarda questo problema specifico, oppure se a voi non ve ne importa niente e va bene così come stanno le cose.

Per non farmi restituire un altro aggettivo di sprovveduto, di ridicolo, lo so benissimo anch'io cosa volete voi e quali saranno i passi che voi fate in questo senso, cioè i passi da gambero, indietro, per non trovarvi mai a discutere di questo problema, perché un'altra parte della vostra maggioranza vi metterebbe il "ni"! Va bene?

Ecco, era questo che volevamo, quindi saremo ridicoli, saremo sprovveduti, ma quantomeno quando si chiede una cosa, si avrebbe il diritto, se non altro, di avere una risposta su quella stessa cosa che si è chiesta. Grazie.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Consigliere Boato.

BOATO (NS-NL): Presidente, faccio una domanda alla Giunta e in particolare all'assessore a Beccara, ma anche al Presidente, a proposito di cose ridicole! Non so se sono nel vero e quindi domando, come fosse un'interrogazione. Siccome non siamo come riferimento all'art. 8, o meglio siamo anche all'art. 8, dove ho sollevato io la questione dei 4 anni, per Trento - e l'avevo sollevata anche in Provincia e purtroppo, almeno fino ad oggi, mi sembra che sia scarsa la disponibilità della maggioranza anche nelle sedi adeguate, perché si dovrebbe passare dalla Provincia di Trento al Parlamento - vi chiedo come si interpreta questa prima parte dell'art. 25 dello Statuto, in rapporto a un emendamento, che, se fosse in contrasto con lo Statuto, sarebbe ridicolo.

E in questo caso invece che essere ridicolo un misero consigliere di N.S. sarebbero ridicoli quattro consiglieri della S.V.P., però può darsi che la mia finezza giuridica non sia all'altezza, quindi

vi chiedo l'interpretazione.

L'art. 25 dice "il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Regione per 70 e distribuendo i seggi in proporzione".

Qui si chiede, con un emendamento, che si divida invece per il numero dei consiglieri spettanti al collegio, più due. Vi chiedo se questo più due non è fuori dallo Statuto o invece lo è. Può darsi che sbagli, ma mi sembra questa l'interpretazione anche di altri consiglieri.

Chiedo se si può fare allegramente questa...

(Interruzione)

BOATO (NS-NL): Lo avete presentato in questo momento, e ha portato fuori tema l'intervento di D'Ambrosio, io sono d'accordo. Però siamo adesso in 25, credo che questo potrebbe fare sintentizzare anche le nostre discussioni su modifiche eventuali dello Statuto, perché se siamo su questo piano, ritiriamo la nostra proposta, che non è neanche una proposta ma una provocazione, facciamo un emendamento su una questione statutaria per la questione dei 4 anni e so bene, purtroppo, che siò non basta.

Volevo sapere la vostra disponibilità, perché in Parlamento ci sono tanti membri pare della D.C. fino a prova contraria. Vi chiedo su questo, comunque, una risposta.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

La parola al Presidente della Giunta, Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Vi prego di leggere bene quello che è scritto, per l'amor di Dio.

PRESIDENTE: Aveva chiesto la parola il cons. Zanghellini, se consente.

PANCHERI (Presidente GR-DC): L'art. 25, al comma secondo, spiega come devono essere ripartiti i seggi fra i due colleghi di Trento e di Bolzano, non nell'interno dei collegi. Quindi, se fino ad ora la Provincia di Trento aveva 36 consiglieri e 34 la Provincia di Bolzano, la prossima volta, il 20 novembre 1983 saranno 35 a Trento e 35 a Bolzano, per il censimento del 1981. Non c'entra niente il più 1, il più 2, il più 7, è la ripartizione fra i due collegi provinciali.

PRESIDENTE: Abgeordneter Zanghellini.

Consigliere Zanghellini.

ZANGHELLINI (PPTT-UE): Sembra che siamo di fronte ad un attacco di neo-nazionalismo, che si erano già visti i segnali in altre sedi. Venire a discutere lo Statuto di autonomia, che dovrebbe essere rafforzato, discutere lo Statuto per svuotarlo di una delle caratteristiche portanti, di una delle garanzie, perché il sistema possa restare in piedi mi sembra proprio assurdo. Basti pensare che la poca popolazione - a parte che il diritto non è solo della Provincia di Bolzano, ma è anche della Provincia di Trento, per rispondere a Boato, perché non solo abbiamo minoranze, ma abbiamo anche una cultura differenziata, e questo

non vuol capirlo, ma esiste - a parte che abbiamo gli stessi diritti e che la Costituzione è per la Regione non per le due Province, facciamo presente che gli abitanti sono così relativi, 400.000 - 500.000 per provincia, che l'immissione fraudolenta, come c'è già stata nel passato, di poche migliaia di persone, che può essere fatta anche da partiti nazionalisti che stanno mettendosi in piedi, sovvertirebbe le proporzioni e il sistema e non risponderebbe più a quella che è la rappresentatività genuina delle nostre popolazioni, le quali popolazioni hanno chiesto a gran voce non solo a Bolzano, ma anche a Trento, l'assoluta applicazione dei punti fondamentali dell'autonomia e, anzi, un'autonomia più avanzata di quella attuale.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Wort? Niemand.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 8 ist mit 2 Gegenstimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 8 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astensioni.

Art. 9

(Eleggibili a Consigliere regionale)

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano

compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni.

Die Diskussion über Art. 9 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 9

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 9 ist mit 2 Gegenstimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 9 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

Art. 10

(Cause di ineleggibilità a Consigliere regionale)

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

- a) i membri del Governo ed i Commissari del Governo per le Province di Trento e di Bolzano;
- b) i Questori di Trento e di Bolzano nonchè i funzionari di P.S. che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, nonchè i componenti la Corte dei Conti e la sezione della Corte stessa avente sede nella Regione;

- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella Regione;
- f) i dipendenti della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonchè i segretari generali dei Comuni capoluogo di provincia;
- g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel territorio della Regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinarmente le veci.

Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b) e c) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste alle lettere d), e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa non oltre il termine di cui al comma precedente.

L'aspettativa è concessa per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno della votazione ed è disciplinata dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati dipendono.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c).

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Bei Art. 10 ist ein Änderungsantrag eingereicht worden, unterzeichnet von Antonio a Beccara folgenden Wortlauts:

E' stato presentato un emendamento a firma dell'assessore a Beccara, che recita: al quinto comma dell'art. 10 le parole "... decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle parole "... decadenza dalla carica di cui alla lettera c)".

Assessor a Beccara möchte diesen Änderungsantrag erläutern. Er hat das Wort.

L'assessore a Beccara desidera illustrare questo emendamento.

Ne ha facoltà.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): Con legge regionale non possiamo stabilire la decadenza dei membri del Governo e dei Questori di Trento; era nella vecchia legge. Il Governo la aveva vistata, poi, rivedendola, anche se qui non erano stati fatti dei rilievi, noi stabiliamo la decadenza ad esempio per i sindaci, per il solo punto c).

Non era corretto che prevedessimo noi, con legge regionale,

la decadenza dei membri del Governo e dei Questori di Trento. E' una questione di carattere, diciamo così, tecnico-formale.

Ci siamo accorti dopo, lo abbiamo corretto.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort zu diesem Änderungsantrag? Niemand.

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Die Diskussion über Atr. 10 ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 10.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Art. 10 ist mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 10 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 10 bis

(Altre cause di ineleggibilità)

Non sono eleggibili inoltre:

- a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la Regione o con le Province con contratti di opere o di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

- b) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;
- c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome;
- d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a) b) e c) del presente comma.

Non sono eleggibili infine:

- a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;
- b) coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di quelle in materia tributaria, in quanto parte in procedimento civile od amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano;
- c) coloro che per fatti compiuti allorchè erano amministratori o impiegati della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Die Diskussion über Art. 10 bis ist eröffnet.

E' aperta la discussione sull'art. 10 bis.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abg. Franzelin.

Consigliere Franzelin.

FRANZELIN (S.V.P.): Ich hätte nur gerne eine Erklärung, was der Absatz b) dieses Artikels im Klartext bedeutet, wenn hier steht, daß "Die gesetzlichen Vertreter von Unternehmen oder Gesellschaften mit Gewinnzwecken zugunsten von Privatpersonen, die von der Region oder den Provinzen durch dauernde Subventionen, Zuweisungs- oder Zinsgarantien unterstützt werden, wenn diese Subventionen nicht auf Grund eines Gesetzes erteilt werden". Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Land oder die Region jemandem Zinsenbeiträge geben kann, wenn nicht ein Gesetz vorhanden ist. Also man möge mir ein Beispiel sagen, damit man dies auch weiter erklären kann.

(Desidero avere un chiarimento in merito alla lettera b) di questo articolo, dove si legge: "i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalla Province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge". Non riesco a comprendere come la Provincia o la Regione possano concedere contributi in conto interessi, se ciò non è previsto da una legge. Mi si indichi quindi un esempio, per poter avere un ulteriore chiarimento.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Ferretti.

Consigliere Ferretti.

FERRETTI (D.C.): Voglio richiamare un attimo l'attenzione del Consiglio regionale su questo articolo. Si verificano nella realtà dei casi - adesse esemplificherò in maniera tale che il problema venga compreso effettivamente e ciò che andrò a riferire lo faccio anche per la breve esperienza assunta all'interno della Commissione di Convalida - si verificano dei casi che, nella pratica, non sempre sono assimilabili anche al disposto legislativo, per cui io invito la Giunta e l'assessore competente a riflettere, essendo loro i tecnici, quali modifiche si possono eventualmente introdurre.

Faccio il caso di un nostro collega qui presente, ma il cui nome non importa ai fini della mia esemplificazione, che è diventato direttore generale, cioè è entrato nella posizione di cui al punto f), mi pare, di una delle due Province successivamente, ma con effetto retroattivo.

La Commissione di convalida si è trovata nell'imbarazzo di dover decidere se quella persona era o non era in una posizione di ineleggibilità.

C'è stato il caso di un altro nostro collega, che è stato collega fino a qualche mese fa e che ora non lo è più, che prima era in malattia e dopo è andato in pensione - prospetto casi, non casi politici, ma casi giuridici, su cui ci siamo trovati a dover discutere - eravamo nella difficoltà di interpretare se la malattia era o non era una effettiva astensione dall'esercizio delle funzioni.

C'era, credo con ragione, chi sosteneva che chi è in

malattia esercita pur sempre le funzioni, nel senso che è potenzialmente idoneo ad esercitarle e quindi non può essere convalidato; l'altra tesi, che poi è prevalsa, riteneva che un dipendente in malattia - supponiamo che in aspettativa per malattia, che è una posizione diversa dall'aspettativa in attesa di mandato politico - può essere convalidato. Ancora, la presentazione delle candidature ha una durata che è di alcuni giorni. Io vorrei sapere se questo comma, "l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza", cioè se una persona in quelle posizioni, che contempliamo in questo articolo, accetta il punto a), b), c)...

(Interruzione)

FERRETTI (D.C.): Ah, c'è stato un emendamento! Allora mi scuso, perché sono stato distratto. Allora sollevo il problema senza fare riferimento.

Una persona in una delle posizioni di ineleggibilità - le candidature si presentano supponiamo per 10 giorni - il primo giorno accetta la candidatura e la sua lista viene presentata; con questo si deve ritenere decaduto dalla carica in cui era?

Supponiamo che una non la potevamo fare decadere - adesso ho visto il nuovo emendamento e mentre parlo mi viene a mente - ma supponiamo che sia un direttore generale della provincia o della regione, deve dar lui le dimissioni entro l'ultimo giorno o le doveva già aver date al momento in cui la candidatura è stata ufficialmente presentata al Tribunale e di conseguenza lui, accettando la candidatura, è stato posto nell'ordine di lista per le elezioni?

Faccio il caso, per esempio, di un sindaco di una località

con più di 20.000 abitanti. Stando al comma superiore, sembra che le debba dare comunque entro il termine ultimo, ma lui potrebbe già esser utilmente nelle liste. Siamo tutti uomini del Consiglio regionale, che fanno politica, loro comprendono che anche questo lasso di tempo può creare dei discorsi, può creare dei fatti, su cui la Commissione di convalida potrebbe trovarsi in imbarazzo.

Quindi io chiedo alla Giunta se mi può dare risposta, e già nella legge ci sono delle risposte, e la ringrazio, altrimenti quali proposte potrebbe fare, in funzione di evitarci un copioso contenzioso o comunque dei copiosi lavori all'interno della Commissione, dove le interpretazioni in seno della Commissione, estrazione del Consiglio, sono sempre poi anche interpretazioni politiche, se non proprio partitiche. E quindi noi commissari, che ancora siamo in carica per tutta la legislatura, talvolta ci troviamo in imbarazzo.

Non vorrei per qualche casualità essere assente e poi quindi richiamo un altro fatto, che sembra verificarsi anche nel corso di questo Consiglio e qualche nostro collega sembra essere in questa posizione. La legge prevede che si diano le dimissioni, ma non prevede che le dimissioni vengano accettate nei casi di incompatibilità. Riguarda un altro articolo, mi scuso, ma siamo sempre nella stessa delicata argomentazione della posizione dei consiglieri.

Pare, si dice - io non ho elementi e appena convocheremo la Commissione di convalida sentiremo - che colleghi che si sono dimessi da organi con i quali sono incompatibili, quegli organi non hanno ancora accettato le dimissioni, e continuano ad esercitare. Cioè loro hanno formalmente adempiuto all'obbligo di legge di dimettersi in quanto incompatibili, ma poi non sono decaduti; l'organo non accetta le

dimissioni.

Io credo che anche questo caso vada attentamente considerato, perché non vorrei che le leggi venissero aggirate. Vedete che non sollevo casi personali, ma cito casi personali, che so o che dovrebbero essere esistenti, perché non si creda che stia facendo il merlettaio.

Quindi vorrei che anche qui fosse chiaro che nei casi di incompatibilità le dimissioni si intendono irrevocabili e date e l'organo, anche se non le discute, deve procedere alla sostituzione; altrimenti abbiamo - ognuno di noi è molto abile - dei periodi, nei quali c'è un'apparente dimissione, i nostri organi anche cessano, dopo un anno, due anni o cinque anni, a seconda dell'ingresso del consigliere, e il consigliere va a recuperare il posto dal quale si era dimesso, perché magari non riviene più eletto e l'incompatibilità esistente non viene evidenziata. Io credo che il collega assessore mi abbia ben compreso e quindi, finché arriviamo anche all'articolo delle incompatibilità e non delle ineleggibilità, forse si può provvedere anche ad ovviare a questo inconveniente. Grazie.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Assessor a Beccara.

Chi chiede ancora la parola? Assessore a Beccara.

a BECCARA (assessore enti locali - D.C.): In merito al primo intervento, quello della collega Franzelin. In effetti, per quanto almeno riguarda la Regione, non esistono sussidi o contributi, se non in forza di legge, quindi ha ragione. Attualmente su tutti " in forza di legge".

In ogni caso questo punto b) era inserito nella vecchia

legge. Quindi, qualora ci sono contributi o sussidi non in forza di legge, vale questo articolo b), che però per il momento, almeno per quanto riguarda la Regione, non ha applicazione.

Per quanto riguarda la problematica sollevata dal collega Ferretti, ne abbiamo discusso a lungo anche in Commissione e il lavoro dei miei uffici è stato particolarmente attento in merito alle osservazioni fatte dalla Commissione di Convalida, dalla relazione firmata da lei, che ne era Presidente. E allora abbiamo cercato di eliminare tutti quei motivi o quelle dizioni della legge, che si potessero prestare ad equivoci o a difficoltà di interpretazione.

Seguendo quale metodo? Seguendo il metodo di recepire, laddove era possibile, la dizione della legge n. 154 del 23 aprile 1981, la legge nazionale, che disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità per i comuni, per le Province, per le Regioni in tutto il territorio nazionale, per le Regioni evidentemente a statuto ordinario. Ad esempio le dimissioni, quando la legge le prevede, non devono essere date 90 giorni prima dalla data di indizione, ecc. ecc., ma entro l'ultimo giorno utile per l'accettazione della candidatura. Questo è chiaro!

La decadenza di cui lei parla, prima dell'emendamento si riferiva alle figure dei membri del Governo, i Questori di Trento, i funzionari di Pubblica Sicurezza, adesso si riferisce ai sindaci. E' chiaro che la domanda di dimissioni deve essere accompagnata dalla effettiva astensione di ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Lo diciamo chiaramente, per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione di ogni atto inerente l'ufficio rivestito. Quindi anche qui abbiamo chiarito cosa si intenda per cessazione dalle

funzioni.

Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti della Regione o delle Province, abbiamo previsto che le dimissioni devono essere rassegnate e che l'amministrazione dalla quale dipende è tenuta ad accettarle, entro 5 giorni dal momento che le dimissioni sono presentate. E abbiamo inserito questo, proprio su richiesta di un altro suo collega della Commissione di convalida, il cons. Tomazzoni, per cui quella serie di casi che lei ha sollevato ritengo che, se fa una lettura attenta del nuovo testo, abbiano trovato una risposta positiva, proprio perché queste problematiche in Commissione di convalida sono state a lungo discusse.

Noi abbiamo previsto che gli alti dipendenti delle due Province e della Regione possano chiedere di essere collocati in aspettativa, aspettativa disciplinata secondo gli ordinamenti. Evidentemente la richiesta di collocamento in aspettativa deve essere accettata, anche quella, dall'ente al quale appartiene entro 5 giorni. Se non è accettata, deve comunque astenersi da qualsiasi atto inerente l'ufficio rivestito. Ecco questa è la dizione che noi abbiamo trovato, dopo discussioni amplissime, dopo un approfondimento della tematica, fatta anche con l'apporto di tecnici e di esperti e riferendoci soprattutto, anche per una questione di omogeneità, alla legge, che a livello nazionale vige per questi casi, che è la 154 del 23 aprile 1981.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Abgeordneter Ferretti.

Chi chiede la parola?

Consigliere Ferretti.

FERRETTI (D.C.): Forse non mi sono spiegato bene. Bisognerebbe che risultasse chiaro che le uniche posizioni giuridiche, per cui uno rimuove la causa di ineleggibilità, sono quelle qui elencate, per cui l'aspettativa per malattia non rientrerebbe, per cui le ferie o i congedi straordinari non rientrano. Tutte le altre figure giuridiche, che di per sè comportano praticamente, ma non ufficialmente, una astensione dall'esercizio delle funzioni, non sono figure compatibili con la ineleggibilità.

Questo era quello che io volevo sentirmi dire da lei, assessore. E' scritto, però dopo in Commissione - i colleghi che erano dentro se lo ricorderanno - abbiamo discusso giornate se volevamo lo spirito o la lettera. Lo spirito qual è? Lo spirito è quello che non compia determinati atti, e allora cadrebbero dentro anche le aspettative, cadrebbero dentro anche i congedi straordinari, cadrebbero dentro altre figure, che in questo momento non mi vengono in mente.

La lettera invece sarebbe, nell'interpretazione rigorosa, che questi debbano fisicamente, materialmente, ma anche ufficialmente, non possedere più la potenzialità di fare.

E faccio un esempio di altro genere, proprio a seguito del suo emendamento. Ma le faccio notare, signor assessore, che l'art. 10 della legge precedente conteneva, ma ormai l'emendamento è stato votato e quindi non c'è più bisogno di discutere, che decadevano anche i Commissari del Governo e i Questori. Ma se noi dobbiamo legiferare e abbiamo poteri in materia, dovremmo anche talvolta essere gelosi di questi nostri poteri, e poiché questa legge era passata ed era entrata in vigore, verificare fino in fondo se avevamo torto nel maggio del 1977, oppure se abbiamo ragione oggi.

Perché - e questa è una riflessione assolutamente politica e personale - perché io credo che la Provincia di Bolzano, forse anche di Trento, ma forse no, ma sicuramente anche la Regione talvolta dovrebbero condurre su determinati argomenti anche accertamenti definitivi alla Corte Costituzionale, circa l'effettiva competenza in materia; perché se una legge c'era, forse era opportuno mantenere la dizione di quella legge ed eventualmente sarebbero stati i cittadini a verificare davanti agli organi supremi, la Corte Costituzionale in questo caso, se aveva torto la legge regionale o aveva torto il cittadino stesso, che si trovasse in quella posizione.

Mi riferisco alla legge vecchia e alla legge nuova: il sindaco di una città con più di 20.000 abitanti oggi come oggi - e ormai secondo i calcoli e le previsioni questa legge non entrerà in vigore prima del 15-20 luglio anche se oggi venisse licenziata, perché tra rimmetterla un po' assieme mandarla a Roma, pubblicarla passa qualche giorno - stando alla legge, questa che ho in mano che è ancora valida e che è la legge vera, i sindaci di questi comuni superiori ai 20.000 abitanti si debbono dimettere e decadono.

Io vorrei sentire da lei se ciò significa che questi sindaci, che dovranno dimettersi dal 13 luglio in poi, secondo questa legge, se magari dopo 5 giorni o 10 giorni, il Governo trovasse qualche vizio a questo disegno di legge ed esso non entra in vigore, questi decadono e non possono più riprendere, se s sono dimessi, le funzioni sindaco? O no, signor assessore?

Questo è un problema, perché noi purtroppo arriviamo a legiferare in un momento particolarmente delicato, per cui se uno di questi sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti, e in regione sono

più di uno, volesse candidare, rischia che per qualche giorno si deve dimettere, decadere, non solo non esercitare - e non vorrei che qui accadesse quello che invece è accaduto altrove - e poi, in virtù invece della nuova legge, che entrerebbe in vigore qualche giorno dopo, sarebbe potuto rimanere in carica un periodo più lungo.

Allora - io ragiono sulla legge esistente, ma anche sulla nuova, che non fa che ripetere, salvo spostare i termini - il signor sindaco del comune y) con più di 20.000 abitanti, quando si dimette, in sostanza non può più rientrare in consiglio comunale a nessun titolo e quindi rimane decaduto. Questo è quello che deve accadere! O no? Questo è il mio quesito.

Poi le ricordo, signor assessore, l'altro quesito che ho posto e cioè le altre figure giuridiche, che di fatto consentono al dipendente di non esercitare le funzioni, altre figure giuridiche sono o non sono delle figure giuridiche sospensive dell'esercizio delle funzioni? Io premetto che sono dell'avviso che non lo sono e che persone che fossero in questa posizione di ferie, di aspettativa per salute, di congedo straordinario o altro, hanno potenzialmente l'esercizio delle funzioni e quindi, se fossero queste funzioni in questa posizione - voglio dirlo oggi per il futuro anche, se mai ci sarà dato di poter operare ancora sul futuro di questo genere - queste persone dovranno venire dichiarate decadute.

E io confido che almeno la mia opinione vada a verbale, non so quale è quella dell'assessore, in maniera tale che in Commissione di Convalida, semmai mi sarà dato di rientrare, risulti chiaro che in un periodo non sospetto avevamo espresso certe opinioni.

Ultimo quesito, signor assessore. Nel caso in cui accadesse

che una di queste posizioni in decadenza, poi recuperasse la posizione, qual è l'organo che non lo fa rientrare? Cioè è l'assessore, è la Giunta regionale che non fa rientrare uno di questi sindaci o una di queste persone? E' la Commissione di Convalida quando siamo eletti consiglieri regionali, ma quando siamo nella posizione di rientro, qual è l'organo che dice "no, guarda, caro signor sindaco, che tu, essendoti dimesso..."

Perché potrebbe accadere anche che in un comune - vediamo che in questo momento in un comune della nostra regione si sta impiegando un attimo a sostituire il sindaco - che in un comune il vecchio sindaco rimanga sospeso per questi 50-60 giorni, poi magari non viene eletto e ha la voglia di rientrare. Questo deve essere considerato decaduto effettivamente o no? E chi dichiara la decadenza e non gli consente di rientrare?

Perché non si vorrebbe si giocasse con i santi, come, nella decisione di giovedì scorso, ha dimostrato di voler fare questo Consiglio regionale per un caso di un altro genere, che riguardava un nostro collega. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Io ho evitato di fare una relazione di minoranza in questa legge, quindi credo che dal punto di vista delle velleità delle minoranze questa rinuncia sia abbastanza significativa, cioè pensavo che non ci si dovesse preoccupare anche dello spirito con cui le norme sono state modificate, sia pur non affrontando alcuni problemi gravi, come dalla discussione precedente sono usciti, limitandosi, nello spirito di quello che ha detto l'assessore a Beccara, alle richieste di modifica da

parte del Governo, ai rilievi della Commissione di convalida e alla legge nazionale più recente.

Però una dichiarazione di questo tenore del capogruppo della D.C. ...

FERRETTI (D.C.): Sono solo consigliere.

BOATO (NS- NL): Del consigliere, chiedo scusa, e assessore provinciale, non voglio sminuirla, cons. Ferretti, mi preoccupa, perché pro futuro un membro della futura Commissione di convalida, si è già autodesignato - lo è stato, ma si suppone già eletto, io invece non mi suppongo nulla - però dico che se dovessimo andare a fondo su queste vicende, che riguardano la ineleggibilità e la questione dei dipendenti pubblici, allora io dovrei riscavare e leggere anche la relazione di minoranza di Alexander Langer, per dimostrarle che siamo in un tema e che la relazione di minoranza di NS-NL sulla commissione di convalida avrebbe dovuto essere materia di riflessione.

Io ho delle perplessità sul rivedere tutto, perché apriremmo una discussione di giornate, ma allora, caro Ferretti, siccome la discussione che voi avete fatto è stata una discussione su un caso, non su chissà quanti, e su un caso creato - ed è oggettivamente dimostrabile che è stato un caso creato - io le rispondo " non personalizzando la vicenda, che avrei anche il diritto di fare, ma che non voglio fare, ma la legge, assessore a Beccara, non dà risposta a quel caso"!

Non dà risposta a un caso creato nell'intervallo fra l'obbligo di dare le dimissioni o di mettersi in aspettativa e il momento della elezione, perché se qualcuno assumesse quella veste, anche

involontariamente, perché venendo promosso, per esempio, assumesse in quell'intervallo la veste ineleggibile, siamo con una legge che non gli permette di ovviare a questa ineleggibilità. E se questa ineleggibilità non fosse creata per ragioni politiche, come è stato in quel caso che io ho sollevato, ma mettiamo che fosse stata puramente casuale - è successo, non per malignità della D.C. trentina, che c'è stata, ma non importa, io prescindendo da questa - ma per casualità della organizzazione burocratica è avvenuta una ineleggibilità per il tempo, che la legge richiede fare l'aspettativa o le dimissioni e l'elezione.

Allora io vi dico: scusate, avete fatto delle modifiche di norme, ma questo problema non lo avete risolto. Io non voglio crearlo, non voglio farne un fatto giuridico, ma nel momento in cui un consigliere di un partito che conta è anche un consigliere che ha contato molto in Commissione di convalida, tant'è che è stato Presidente e che autocandida - non lo dico ironicamente, in fondo ha il diritto di farlo - per la prossima Commissione di convalida e che già, a livello di opinione, detta norme, che saranno richiamate, perché dette in periodo non sospetto oggi per la Commissione di Convalida pro futuro, avendo io una relazione di minoranza - per carità, vale per quella che è - che dice che la legalità non c'è stata nella passata Commissione di convalida, io posso dedurre che anche con queste modifiche e con queste dichiarazioni pro futuro ci sarà ancora meno legalità.

E allora io rinuncio a leggere la relazione di minoranza, che potrei fare, e a personalizzare il caso e a dire tutto quello che è successo e come un partito può anche immiserirsi nello scatenarsi contro un avversario politico, quando ha lo strumento per farlo. Evito questo, però vi dico che lo spirito dell'ineleggibilità - e per questo non mi

sembravano neanche così negative, anche se voterò contro le norme predisposte dalla Giunta in questo caso - è di ridurre al minimo i casi, perché è nel diritto della gente di votare e di essere votata!

E allora, se per caso si ponesse anche la questione, è alla sostanza che si dovrebbe guardare. Ma io vi dico "non lo voglio personalizzare"!

Tra l'altro in quel caso, che io ho citato, le ferie furono fortunate e casuali e non volute, ma voi, democristiani, vi rendete conto che siete capaci di cavillare sul pelo dell'uovo e avete avuto nel vostro passato fiori di consiglieri, che, altro che ferie! Si sono fatti fare una semplice dichiarazione dal Capo ufficio che non svolgevano le funzioni e hanno fatto mesi di dipendenza diretta! Cioè non hanno fatto né dimissioni, né aspettativa, né nulla e, tranquillamente, con una semplice dichiarazione di due righe, non mai arrivata alla Commissione di convalida - e, guarda caso, nessun giornale ha sollevato la questione! E sono nomi di persone, che non vorrei neanche citare e che non citerò, a meno che la questione non vada avanti, persone che io rispetto - però hanno adoperato lo strapotere che voi avete in una amministrazione.

Non offendetevi per questo termine, ma veramente è possibile che i casi escano quando si tratta di N.S. o del P.C.I. o di D.P. o di altri? Però, siccome questo io non lo voglio, ripeto, personalizzare, vi dico "voi mettete il Consiglio, con questa legge, di fronte a casi futuri irrisolvibili e risolvibili ad arbitrio all'interno di una Commissione di convalida, in cui lei sarà di nuovo Presidente".

FERRETTI (D.C.): (interrompe)

BOATO (NS-NL): Non è neanche un auspicio, è una previsione questa! Non mi sembra intolleranza quella del cons. Ferretti.

Io non lo faccio polemicamente, io preferirei che fossimo lineari e che prevedessimo la linearità.

Allora c'è questo "iato", in cui è possibile. Ma siete in contraddizione, perché voi dite: se si pensa che un'amministrazione provinciale o un'amministrazione regionale o un'amministrazione statale possa fare una cosa del genere, cioè creare un "inghippo" per invalidare la elezione di un consigliere di opposizione, questo è fare il processo alle intenzioni!

Allora, se questo è il processo alle intenzioni, ditemi perché quel caso è stato creato, perché c'è stato, perché la Commissione di convalida ha dibattuto per mesi e perché lei adesso sta ancora parlando indirettamente di un caso del genere, mettendo le mani avanti pro futuro che le eventuali ferie o altre cose renderebbero la ineleggibilità eleggibilità, contro lo spirito del diritto politico?

FERRETTI (D.C.): (interrompe)

BOATO (NS-NL): Non sono state migliaia, caro Ferretti. Io non ho paura pro futuro, perché oltretutto sono in una condizione molto diversa.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che desidera prendere la parola?

Faccio rilevare che quando chiude l'assessore a Beccara è la seconda volta che prenderà la parola e quindi dopo non è più possibile

ritornarci sopra.

Volevo pregare i signori consiglieri di stare un momentino al testo e alla lettera dell'art. 10 bis, perché va bene che parliamo di ineleggibilità, come è il titolo anche dell'art. 10, che abbiamo già votato, ma sono due fattispecie abbastanza diverse. La prima l'abbiamo già votata. La discussione che è stata introdotta dal consigliere Ferretti e in parte ripresa dal consigliere Boato verteva sull'art. 10 e non sul 10 bis.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Siamo in votazione dell'art. 10 bis, con verifica del numero legale.

Il numero legale non c'è.

La seduta è sospesa per un'ora.

(Ore 11.35)

(Ore 12.35)

(Assume la Presidenza il Presidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Wir wiederholen jetzt die Abstimmung von vorhin zum Art. 10 bis.

Ripetiamo la votazione sull'articolo 10 bis.

Art. 10 bis ist mit 33 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 10 bis è approvato con 33 voti favorevoli e 3 astensioni.

Es ist jetzt 12.30 Uhr und damit wird die Sitzung programmgemäß unterbrochen bis 14.30 Uhr. Ich bitte die einzelnen Parteien im Fall dafür zu sorgen, daß die Präsenz am nachmittag gewährleistet ist, ansonsten wir nächste Woche eine Sitzung einschalten müssen laut Geschäftsordnung.

Sono le ore 12.30 e pertanto sospendo la seduta, secondo programma, fino alle ore 14.30. Prego i singoli partiti di garantire nel pomeriggio la dovuta presenza, altrimenti ai sensi del regolamento interno sarò costretto a riconvocare il Consiglio la prossima settimana.

Die Sitzung ist unterbrochen.

La seduta è sospesa.

(Ore 12.40)

(Ore 14.45)

PRESIDENTE: Ich bitte die Abgeordneten, Paltz zu nehmen.

Prego i signori consiglieri di voler prendere posto.

Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Art. 11

(Incompatibilità di cariche)

Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale le ca
riche:

- a) di Deputato e Senatore;
- b) di Giudice della Corte Costituzionale;
- c) di membri di altri Consigli regionali;
- d) di consigliere di un Comune della Regione;
- e) di Presidente, di Assessore o di consigliere di un Comprensorio o di una Comunità di valle oppure di Presidente e di membro del Comitato di gestione o dell'Assemblea generale di una Unità sanitaria locale.

Non è inoltre compatibile con la carica di Consigliere regionale la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Tren
to e di Bolzano.

Non è altresì compatibile con la carica di Consigliere regionale la posizione di dipendente di altri enti pubblici.

Non è infine compatibile con la carica di Consigliere regionale l'incarico:

- a) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e socie
tà sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Pro
vince autonome;
- b) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di diretto
re generale o di dirigente di enti, istituti e società ai quali la Re
gione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi,
sovvenzioni o contributi;
- c) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di diretto
re generale o di dirigente di istituti bancari o società per azioni
che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie
e come tali abbiano rapporti con la Regione o le Province autonome;

- d) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle Province autonome;
- e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e società di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
- f) di Consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

Le cause di incompatibilità elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società culturali, sportive, sindacali, di culto, assistenziali nonché di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.

Le cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:

- i dipendenti di cui al secondo comma sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;
- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo la legge 12.12.1966, n. 1078, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la legge 20.5.1970, n.300.

I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di Consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, o non siano stati collocati in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Commissione di convalida del Consiglio regionale che ne è investita dalla Presidenza del Consiglio stesso.

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità i Consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale - alla Commissione di convalida l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi so no tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono successivamente ricoperti.

La Commissione di convalida deve dare comunicazione al Consigliere interessato di inizio del procedimento per l'accertamento di una causa di incompatibilità, con l'invito a produrre tutti gli elementi ritenuti ne cessari per il chiarimento delle posizioni contestate.

La Commissione di convalida può essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilità su la base di una richiesta scritta presentata dal Consigliere regionale in teressato, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche o gli uffici vengono successivamente ricoperti. In tal caso la Commissione di convalida esprime il proprio pa rere sulla sussistenza di una causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed il termine di cui al set timo comma del presente articolo decorre dalla comunicazione, al richie dente, del parere medesimo.

La Commissione di convalida accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, l'interessato non può partecipare alle sedute del Consiglio regionale e del Consiglio pro vinciale. La decadenza ha effetto dal giorno di ricevimento, da parte dell'interessato, della decisione della Commissione.

Die Diskussion ist eröffnet.

Abgeordneter Tonelli hat das Wort.

E' aperta la discussione.

La parola al consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Signor Presidente, io prendo la parola su questo articolo per chiedere più in generale che ci sia un attimo di pausa e di riflessione intorno a questo disegno di legge. Noi siamo andati alla discussione in Commissione, che riguardava praticamente le materie che oggi ci vengono sottoposte dal testo coordinato fra quello presentato dalla Giunta regionale e quello elaborato dalla Commissione, però questa mattina in aula è intervenuta una proposta di emendamento, una proposta di modifica, che evidentemente non è secondaria rispetto alla generalità delle tematiche che affrontiamo con questo disegno di legge.

Anzi la modifica, che viene proposta e che in Commissione sembrava in qualche modo non venisse presentata o comunque fosse un argomento non in discussione, ci ha portato con un certo spirito a venire qui questa mattina a discutere questo disegno di legge, ma oggi a essere di fronte ad una problematica ben diversa. Sia chiaro, sottolineo, non voglio e non vogliamo, perché parlo solo a nome mio, ma a nome di altri partiti dell'opposizione di sinistra, non vogliamo in nessun modo conculcare il diritto di alcuno di presentare emendamenti in aula evidentemente, però chiediamo che il Consiglio e la Giunta capiscano che, davanti a determinate proposte di emendamento, che hanno una portata politica non indifferente, noi abbiamo bisogno di un momento di seria riflessione e di approfondimento. Approfondimento che certo sarebbe stato più opportuno fosse stato fatto all'interno della

Commissione, ma per ragioni le più disparate e anche per ragioni politiche e per scelta di coloro che hanno presentato stamattina l'emendamento ciò non è avvenuto all'interno della Commissione.

Però io credo che abbiamo le carte in regola per far capire che la portata delle proposte che abbiamo di fronte non è una portata indifferente e tra l'altro - credo che si possa sottolineare - non lo è in particolare per quanto riguarda la realtà della Provincia di Bolzano più che per quanto riguarda la Provincia di Trento, e c'è quindi la necessità di un maggiore approfondimento, di un serio approfondimento da parte nostra della portata dell'emendamento che ci viene proposto, anche dopo il confronto serio che abbiamo avuto con l'assessore a Beccara nell'interruzione della mattinata. Abbiamo discusso e abbiamo capito esattamente la portata delle cose che si chiedono, ma davanti alla portata delle cose che si chiedono non siamo in grado in questo momento di decidere la risposta dello stesso spessore, che viene richiesta con l'emendamento.

Quindi io formalmente, a nome di tutti i gruppi dell'opposizione di sinistra, chiedo di interrompere qui e tornare in Commissione per approfondire le proposte emendatarie che vengono fatte in questa direzione, oppure che venga ritirato l'emendamento e che si vada avanti tranquillamente con le modalità e la portata delle problematiche, che sono emerse dal lavoro di commissione. Se questo però non sarà possibile, noi chiediamo di tornare a discutere all'interno della Commissione stessa, altrimenti avremo bisogno di prenderci il tempo necessario, per approfondire le questioni che ci vengono proposte con l'emendamento e che non sono - tutti lo capiscono, credo - questioni secondarie.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Peterlini.

Chi chiede la parola? Consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Danke, Herr Präsident! Abgesehen davon, daß wir noch lange nicht beim Artikel 61 sind, der scheinbar so viel Unruhe hervorrufft, möchte ich mitteilen, daß die Fraktion der Südtiroler Volkspartei der Meinung ist, daß die Abänderung, die hier vorliegt, erstens einmal nicht von so großer Tragweite ist, wie es hier darzustellen versucht wird und zum Zweiten auch leicht verständlich ist, daß man nicht sehr lange darüber nachdenken muß. Ich glaube kaum, daß sich die Haltung weder Ihrer Partei zu diesem Artikel noch unserer Partei zu diesem Artikel mit einer Bedenkezeit ändern würde. Es ist heute vormittag das Bemühen unternommen worden seitens des Assessors a Beccara, allen Oppositionsparteien - zu dem Zweck, glaube ich, ist die Einberufung erfolgt - den Artikel zu erläutern, ich werde gerne, sobald wir beim Art. 61 sind, keine Mühe scheuen, um Ihnen den Artikel noch einmal deutlich zu machen und um vor allem aufzuzeigen, daß es darum geht, einen Schritt, noch lange nicht alle Schritte, einen Schritt zu machen, um ein ausgewogeneres Wahlverhältnis zu finden und vor allem die Kosten für einen Sitz gleichmäßiger zu verteilen und um

die Wähler in unserer Region und in den beiden Provinzen Trient und Bozen gleichberechtigt zu machen, daß ein Wähler, der eine Partei wählt, das gleiche Gewicht hat, wie die Wähler, die andere Parteien wählen. Aber dazu später, sobald wir zum Art. 61 kommen.

Vor allem aber möchte ich noch einmal unterstreichen, daß wir keinen Anlaß sehen, um deswegen jetzt oder beim Art. 61 die Sitzung zu unterbrechen, sondern richten den Wunsch an den Präsidenten, entsprechend der Tagesordnung weiterzuarbeiten.

(Grazie, signor Presidente! A prescindere dal fatto che ci vorrà molto tempo ancora prima di arrivare all'articolo 61, che provoca a quanto sembra assai scompiglio, desidero comunicare che il gruppo consiliare del SVP è dell'opinione, che questo emendamento non è di una portata tale, come si cerca di raffigurarlo ed è inoltre di facile comprensione, per cui non vi è bisogno di lunga meditazione. Non credo che nè la posizione del Suo partito, nè del nostro partito possa modificarsi nei confronti di questo articolo, anche dopo un periodo di riflessione. L'Assessore a Beccara si è premurato questa mattina ad illustrare a tutti i partiti di opposizione l'articolo - e per tale fine, credo, è stato convocato il Consiglio - e non appena saremmo giunti all'ar-

articolo 61 mi prodigherò volentieri in ogni maniera, per chiarirle l'articolo un'altra volta e per indicare soprattutto che trattasi di compiere un passo, non dico tutti i passi, ma un passo, per trovare un rapporto elettorale più consono e per distribuire soprattutto il costo in voti per un seggio in maniera più uniforme e per operare una maggior parificazione fra gli elettori della nostra Regione e delle due Province di Trento e di Bolzano. Desideriamo fare in modo che un elettore, votando un partito, abbia lo stesso peso di altro elettore, che vota altri partiti. Ma su questo punto ritornerò, quando tratteremo l'articolo 61.

Desidero soprattutto sottolineare che non vediamo motivo di sospendere ora od al momento dell'articolo 61 la seduta, ma rivolgiamo al Presidente la preghiera di voler fare proseguire i lavori secondo l'ordine del giorno.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Tonelli, ich frage Sie: War das ein formeller Antrag, in die Kommission zurückzugehen?

Consigliere Tonelli, è questa una sua richiesta formale di ritornare in Commissione?

Es können zwei Abgeordnete dafür das Wort ergreifen und eventuell dagegen un dann stimmen wir darüber ab.

Possono prendere la parola due consiglieri pro e due contro e poi passeremo alla votazione.

Wer möchte zu diesem Antrag Tonelli das Wort ergreifen?

Chi desidera prendere la parola sulla proposta Tonelli?

Abgeordneter Avancini, dafür oder dagegen?

Cons. Avancini, pro o contro?

La parola al consigliere Avancini, a favore della proposta Tonelli.

AVANCINI (P.L.I.): A favore. Il cons. Tonelli ha parlato in nome delle minoranze di sinistra; io, non essendo minoranza di sinistra, vorrei associarmi alla richiesta fatta da Tonelli, perché, nonostante le assicurazioni di Peterlini, mi sembra che veramente l'emendamento proposto sia di una grossa portata. Non è una cosa da poco, perché se fosse una cosa da poco, mi sarebbe facile dire a Peterlini: "Allora, perché lo hai presentato? Ritirallo, tienilo in tasca, tanto, per una cosa minimale, non c'è bisogno di disturbare il Consiglio".

Ma io credo invece che sia la conseguenza di un ragionamento pericolosissimo, particolarmente nei confronti dei partiti più piccoli. E' il frutto di una mentalità, è il frutto di una tendenza, che è quella di cercare di eliminare i partiti piccoli.

Su questo, mi pare, per quanto mi riguarda, non ci sono dubbi, perché viene fuori da un ragionamento, che a monte prevede altre cose, ma si è ripiegato su una cosa, che sembra così da poco, ma che invece riveste una grande importanza, perché è appunto la tendenza di eliminare - uso il termini schietto e brutale - la tendenza di eliminare i piccoli partiti, per ingrossare naturalmente quelli che già non hanno bisogno di essere ingrossati, con tutto il discorso che comporta, ma che non faccio qui.

La proposta di Tonelli mi sembra una proposta giusta, dal momento che si tratta di una materia così delicata e così importante non per i partiti piccoli, ma per la democrazia in generale, così come la concepiamo noi in Italia.

Perciò sono d'accordo con la richiesta fatta da Tonelli.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

Cons. Boato, a favore della proposta Tonelli.

BOATO (NS-NL): Ci sono due osservazioni, una che sviluppa quelle fatte da chi ha parlato prima, dal consigliere del P.L.I. e dal rappresentante della proposta di D.P., di contenuto e una di metodo.

Inizio da questa seconda. Quando questa legge è venuta in Commissione ha occupato una giornata di dibattito e avrebbe potuto uscire dagli argini posti non certo dalle minoranze e non certo dall'opposizione, ma posti dai presentatori stessi della legge, che hanno detto: questa legge fa riferimento soltanto a tre condizioni, se vogliamo ridiscutere tutta la legge elettorale probabilmente a novembre, visto che siamo in vigilia elettorale, ci ritroveremo ancora qui, noi verificiamo, se è possibile, un adeguamento ai rilievi governativi sollevati circa cinque anni fa in chiusura di legislatura, all'adesione, alla consequenzialità rispetto alla legge regionale mi sembra del 1977, n. 154, agli imbarazzi della Commissione di Convalida, e, all'interno di questi tre limiti, modifichiamo la legge elettorale.

Tanto che l'intervento di Mitolo, altri interventi che sono poi stati ripresi in aula, sono stati delle specie di dichiarazioni di voto su altre questioni, ma su cui non ci sono state forzature.

Abbiamo accettato questa proposta della Giunta, entrando poi nel merito, discutendo e anche cercando di capire se c'era qualche tranello, perché alla vigilia delle elezioni credo sia legittimo che le opposizioni possano aspettarsi anche qualche tranello.

Mi sembra che un tranello sia questo emendamento. Nonostante i limiti di questo e rispetto ad alcune preoccupazioni che potevano riguardare ancora il settore dell'opposizione, NS aveva prenotato la relazione di minoranza. Poi ci abbiamo ripensato, abbiamo rinunciato, non per opportunismo, abbiamo pensato una settimana, perché mai abbiamo valutato tutto perlomeno al cento per cento, dando la malafede agli avversari, anche quando sono più forti di noi; abbiamo valutato la buona fede della Giunta che si esprimeva in quei termini, verificato tecnicamente che gli emendamenti, che riguardavano soprattutto la ineleggibilità e l'incompatibilità, non erano peggiorativi della situazione precedente, anzi da un punto di vista tecnico, se si vuole, ma non sono sempre cose tecniche, c'erano degli aspetti quasi necessari: ridimensionamento della ineleggibilità, semplificazione della questione delle dimissioni e delle aspettative e altre cose di questo genere, e su questo rapporto di buona fede abbiamo rinunciato a rinviare di fatto a luglio come minimo, tramite relazione di minoranza, che avrebbe affrontato naturalmente le questioni lasciate in sospeso: la questione dei quattro anni e altre cose che stanno dentro la legge.

La legge ne ha moltissime di questioni sollevabili. Allora io chiedo alla Giunta che, da un punto di vista del metodo, si esprima e sia conseguente, perché voi ingannate, con me personalmente credo che inganniate anche altri.

Io non facevo la relazione per conto terzi, però credo che

le sinistre potevano avere un atteggiamento diverso e altri che erano presenti.

Quindi c'è una questione di metodo e di fondo. C'è stato anche un impegno esplicito sulla questione, che non riguardava il "quorum", chiamiamolo così per semplificare, ma riguardava gli obbiettivi etnici, l'impegno della non presentazione di emendamenti.

Sorpresa in aula, cioè anche qui sulla buona fede politica di chi si esprimeva, politica e anche morale.

Secondo punto, sulla questione di merito. Ci sentimo ovviamente ingannati se procede questo diversivo e sospendiamo la legge a questo punto, non all'art. 61, è ovvio.

Seconda questione, sull'emendamento. Io vi premetto che a un calcolo fatto non da matematico preciso, ma per conti elettorali elementari, mi sembra che NS avrebbe avuto, in base al vostro emendamento, due seggi nelle elezioni del '78. Ciò nonostante, se non facciamo dei discorsi "pro domo nostra" e tirando acqua solo ai nostri mulini - se pretendiamo che non lo facciano le maggioranze, non lo dobbiamo fare neanche noi come opposizione - non posso non intuire che questo disegno di legge è fatto per dare un seggio di più alla S.V.P., un seggio di meno alla P.D.U., se avesse i voti del '78 o alla S.P.S., che è in crisi in questa fase, ma che potrebbe essere ridimensionata in termini di voti, mentre la P.D.U. ha avuto un relativo successo o radicamento.

Questa legge è fatta per far fuori un avversario e tra l'altro, mi dispiace particolarmente, di lingua tedesca, anche se non si dovrebbe essere forse solo di lingua tedesca o solo di lingua italiana e NS-NL si vanta di non esserlo, ma comunque il rispetto massimo, in

particolare nel Sudtirolo, per l'opposizione o per le minoranze, anche se non vogliono essere opposizioni sempre, di lingua tedesca.

Nel Trentino presumibilmente potrebbe eliminare una delle minoranze - e non ho nessun interesse di riferire chi, potremmo essere anche noi, in crisi potremmo essere tutti - e un seggio di più alla D.C., pacificamente. Perché l'unico partito grosso del Sudtirolo e rispettivamente del Trentino sono quelli che guadagnano in maniera matematicamente certa da questo leggero ridimensionamento del "quorum" e, rispetto alle elezioni passate; parlo anche contro l'interesse della forza che rappresento.

Ecco, questa motivazione, che fa saltare i petardi, se non le bombette, all'interno...

PETERLINI (S.V.P.): (Interrompe)

PRESIDENTE: Cons. Boato, il suo tempo sta scadendo.

BOATO (NS-NL): Dice che il mio tempo sta finendo. La ringrazio, magari recupero quella battuta di Peterlini.

Credo che questa seconda motivazione di sostanza, che non voglio far diventare una "mongolfiera", sia comunque di rilievo e non possa essere discussa in aula con un emendamento piovuto in questo modo, se avete un minimo di rispetto dell'aula, non delle opposizioni o delle minoranze o solo di una parte di esse - credo che basterebbe che uno solo fosse in gioco per dover avere lo stesso rispetto politico - questa motivazione, legata all'impegno metodologico, che la Giunta in un certo senso ci ha imposto e noi abbiamo accettato "sub conditionem", non ci

permette di restare in aula se non viene rivista questa questione.

Però sospendiamo a questo articolo, come seconda proposta di Paolo Tonelli, e non come potrebbe essere una illusione di soluzione intermedia: arriviamo fino al punto dolente e poi rimandiamo.

Mi sembra che ormai la castagna è scoppiata e dobbiamo prenderla in mano o buttarla via.

PRESIDENTE: Abgeordneter Grigolli, dagegen.

Consigliere Grigolli, contro.

GRIGOLLI (D.C.): Come orientamento generale questa è una esperienza che possiamo fare insieme. E' bene sempre che leggi di natura elettorale possibilmente vengano in aula all'inizio della legislatura e non in coda, perché questo solleva sempre preoccupazioni, magari anche al di là del necessario o dell'indispensabile.

Però siamo qui a discutere una questione di modalità di lavori e non di merito delle valutazioni e da questo punto di vista dico che non trovo la logica di far interrompere ora, all'art. 11 mi pare, la discussione della legge, quando la tematica che preoccupa Tonelli e Boato e altri forse, è all'art. 61.

Quindi diamoci modo di discutere non tanto in merito all'art. 61, quanto in merito agli articoli che abbiamo di fronte, convenendo che da qui a giovedì prossimo si può valutare opportunamente anche le tematiche, all'occorrenza, del 61.

La Giunta potrebbe far arrivare una documentazione, anche quella esposta stamattina oralmente dall'assessore a Beccara, farla arrivare anche in modo scritto, cosicché ognuno possa valutare, ma

questo non sottrae chiaramente a un nodo politico, perché vi possono essere legittimamente punti di vista diversi sull'art. 61 e sull'emendamento in questione.

E' più che comprensibile, è sempre avvenuto e avverrà in ogni Parlamento del mondo in tema di metodi elettorali, questo è chiaro! Quindi il tornare in Commissione che servirebbe a dire? A dire che si è di parere diverso, salvo valutare nel merito tecnico le cose. Ma non vedo che cosa potrebbe portare in più il discorso in Commissione, perché la valutazione è politica, non è eminentemente tecnica. I supplementi tecnici nel frattempo l'assessore a Beccara può farli avere per giovedì e quindi fermiamoci questa sera in tempo utile a non decidere sull'art. 61. Oltre tutto l'orario è quello che è e quindi credo che non arriveremo comunque all'art. 61.

Quindi siamo contrari a sospendere in ogni caso la discussione.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Antrag Tonelli, den Gesetzentwurf wieder an die Kommission zurückzuverweisen, ab.

Pongo in votazione la proposta Tonelli, di rinviare il disegno di legge alla Commissione.

Mit 1 Stimmenthaltung, 2 Ja-Stimmen und dem Rest Gegenstimmen ist der Antrag abgelehnt.

Con una astensione, 2 voti favorevoli e con il resto contrari la proposta è respinta.

Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli, sull'articolo 11.

TONELLI (D.P.): Approfitto della dichiarazione di voto sull'articolo per rispondere al cons. Grigolli.

A me pare che si stia giocando qui dentro in un limite abbastanza non chiaro, anche nei buoni rapporti fra le forze politiche che sono all'interno di quest'aula.

Io volevo ricordare non solo al cons. Grigolli, ma anche al Presidente di questa Assemblea, che in altre occasioni quando un gruppo ha chiesto tempo per approfondire tematiche particolari, che gli stavano a cuore, anche senza specificare quali - per esempio la S.V.P. in un paio di occasioni - qui dentro non si è nemmeno discusso. Davanti alla richiesta di un gruppo di avere tempo per approfondire determinate proposte, il Consiglio è stato immediatamente interrotto, se ricordo bene.

Ora, io molto modestamente ho fatto la stessa richiesta per quanto riguarda invece parecchi gruppi, che certo forse tutti insieme non fanno lo stesso numero di consiglieri della S.V.P., però è una esigenza che io esprimevo a nome almeno delle opposizioni di sinistra, alle quali poi si sono anche associati altri consiglieri regionali. Primo.

Seconda questione, signor Presidente, noi non abbiamo espresso un giudizio nel merito della proposta. Noi abbiamo espresso preoccupazione e necessità di approfondimento, proprio perché ci sembra che la portata della proposta non sia una portata secondaria, rispetto evidentemente alle questioni che abbiamo di fronte.

Quindi la risposta di Peterlini me la aspettavo, perché è il solito modo, la risposta di Grigolli mi ha lasciato un po' più di stucco, nel senso che parecchie forze politiche hanno chiesto di

approfondire, senza dare in questo momento un giudizio nel merito della proposta, questioni che evidentemente riguardano soprattutto le forze minori all'interno del Consiglio, la democrazia, le questioni elettorali, che non sono evidentemente cose secondarie. Questo era il senso della nostra richiesta, mi sembra veramente molto pesante che il Consiglio non abbia accettato questa nostra richiesta.

Comunque, io chiedo la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Art. 11? Niemand.

Chi desidera ancora la parola in merito all'art. 11?
Nessuno.

Wir stimmen ab. Votiamo.

Mit 33 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen bei 35 Anwesenden hat der Art. 11 nicht die erforderliche Mehrheit gefunden.

Con 33 voti favorevoli e 2 astensioni su 35 votanti, l'articolo 11 non ha ottenuto la maggioranza richiesta.

Nachdem wir die heutige Sitzung bereits einmal wegen Beschlußfähigkeit unterbrochen haben, wird die Sitzung auf Donnerstag, 16. Juni 1983, um 9.30 Uhr, vertagt.

Siccome l'odierna seduta è già stata sospesa una volta per mancanza del numero legale, rinvio la seduta a giovedì, 16 giugno 1983, alle ore 9.30.

Die Sitzung ist geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 15.20)